



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5f - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Pianificazione Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **63**

Del **16/04/2015**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 C. 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE AL COMPARTO ST3_P33 DENOMINATO "COMPARTO RESIDENZIALE S.LAZZARO" I.E.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **18,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Seri Massimo	Si	14) Fumante Enrico	Si
2) Aguzzi Stefano	Si	15) Garbatini Aramis	Si
3) Ansuini Roberta	No	16) Luzi Carla	Si
4) Bacchiocchi Alberto	Si	17) Minardi Renato Claudio	Si
5) Brunori Barbara	Si	18) Nicolelli Enrico	Si
6) Ciaroni Terenzio	Si	19) Omiccioli Hadar	Si
7) Cucchiardini Sara	Si	20) Perini Federico	Si
8) Cucuzza Maria Antonia Rita	No	21) Ruggeri Marta Carmela Raimonda	Si
9) D'anna Giancarlo	No	22) Santorelli Alberto	Si
10) De Benedittis Mattia	Si	23) Serra Laura	Si
11) Delvecchio Davide	No	24) Severi Riccardo	Si
12) Fanesi Cristian	Si	25) Torriani Francesco	Si
13) Fulvi Rosetta	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Cucuzza Maria Antonia Rita** -

Il Sig. **MINARDI RENATO CLAUDIO**, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Brunori Barbara, Perini Federico, Santorelli Alberto.**

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 C. 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE AL COMPARTO ST3_P33 DENOMINATO "COMPARTO RESIDENZIALE S.LAZZARO" I.E.

Sono entrati i consiglieri D'Anna, Delvecchio e Ansuini
Sono presenti n.24 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale di Fano, con delibera di C.C. n. 200 del 26/11/2014 ha adottato, ai sensi dell'art. 15 co. 5 e dell'art. 30 co. 3 della LR 34/92, una variante non sostanziale al vigente P.R.G. relativa al comparto ST3_P33 denominato "Comparto residenziale San Lazzaro" nel Comune di Fano;

VISTE le note:

del 18/12/2014, P.G. n. 86117 (in copia agli atti al n° 1), con cui veniva trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m.i – copia della deliberazione di consiglio n. 200 del 26/11/2014 e degli elaborati costituenti la variante in oggetto;

del 09.01.2015 prot. n. 848 pervenuta in data 09.01.2015 con P.G. n. 1235 (in copia agli atti al n° 2), in cui il Servizio Progettazione Opere Pubbliche - Urbanistica - Pianificazione Territoriale – VIA – VAS - Aree Protette della Provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato l' avvio del procedimento;

VISTO il certificato del Dirigente del Settore II Servizi Demografici e Interni U.O. Servizio Archivio Protocollo e Albo online del 03.03.2015 p.g.14473 (in copia agli atti al n° 3) nel quale si attesta:

“CHE la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di consiglio n° 200 del 26/11/2014 relativi a “ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 C. 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE AL COMPARTO ST3_P33 DENOMINATO COMPARTO RESIDENZIALE S.LAZZARO” sono regolarmente avvenuti;

CHE gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 19/12/2014 al 17/02/2015;

CHE la data di presentazione per eventuali osservazioni era stata fissata al 16 febbraio 2015;

CHE in data 09 febbraio 2015 è pervenuta dalla provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 9 “Progettazione Opere Pubbliche– Urbanistica” un'osservazione acquisita agli atti dell'amministrazione al pg. 8815. “;

VISTA la comunicazione del 06/02/2015 prot. n. 8097 pervenuta in data 09/02/2014 con P.G. n. 8815 (in copia agli atti al n° 4), in cui si comunica che con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 11 del 30.01.2015 ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i. sono state formulate le seguenti osservazioni:

“... ”

- Rilevato che il comparto residenziale ricade in parte all'interno di una zona di vincolo speciale costituita dalla "Fascia di rispetto della ferrovia (V9)" che, ai sensi dell'art. 86 co.2 delle NTA del P.R.G., vieta di costruire manufatti di qualsiasi specie lungo i tracciati della ferrovia ad una distanza inferiore ai 30 mt da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, si dispone che l'intervento edilizio dovrà rispettare le distanze minime previste dalla normativa vigente. Tale vincolo inoltre dovrà essere riportato graficamente nella relativa Tavola di Piano;

- Si invita l'Amministrazione Comunale ad integrare la legenda dell'elaborato grafico con la sigla mancante "P1_es" riferita alla viabilità esistente;

- Si dispone la realizzazione di una opportuna barriera vegetale costituita da alberature autoctone avente effetto di schermatura acustica, visiva e antipolvere, da sistemare lungo il confine tra il comparto edificatorio e l'area di proprietà delle Ferrovie. L'impianto dovrà essere costituito da almeno un filare di alberi ad alto fusto con arbusti al piede;

- Per gli edifici di nuova costruzione dovranno essere osservate le disposizioni normative previste dalla L.R. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" e delle relative Linee guida emanate con D.G.R. n. 760 del 11/05/2009.

- Nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici si dovrà fare riferimento ai criteri generali di sostenibilità attingendo al repertorio delle soluzioni passive (orientamento e soleggiamento dell'edificio, forma, ventilazione, uso di materiali capaci di ridurre la dispersione termica, schermatura delle superfici esposte a Sud) e di quelle attive (solare, fotovoltaico) disponibili;

- In sede attuativa degli interventi, si ricorda di applicare l'art. 13 del PPAE avente ad oggetto "Recupero e riutilizzo di inerti da attività private diverse dalle demolizioni".

RITENUTO di controdedurre alla osservazione della Provincia di Pesaro e Urbino come di seguito riportato:

Deduzione:

- Il vincolo V9 - Fascia di rispetto della ferrovia riportato all'art. 89 delle N.T.A. del PRG non è stato indicato negli elaborati della variante in quanto con D.M. n. 430 del 15.12.2011 è stata disposta la dismissione della linea ferroviaria Fano-Urbino, pertanto il vincolo con la relativa fascia di rispetto ferroviario si intende rimosso. _

- La legenda riportata nelle tavole del PRG non prevede la sigla P1_es per le strade esistenti che comunque sono da considerarsi come "Zone per la viabilità - Art.70 delle N.T.A."

La sigla P1_es è indicata nella scheda tecnica al solo scopo di evidenziare ulteriormente quanto indicato nella relazione e cioè che il PRG vigente non ha tenuto conto della strada esistente riportandola come viabilità di progetto.

- Si ritiene condivisibile la realizzazione di una opportuna barriera vegetale costituita da alberature autoctone avente effetto di schermatura acustica, visiva e antipolvere, da sistemare lungo il confine tra il comparto edificatorio e l'area di proprietà delle Ferrovie, ritenendo che possa migliorare la proposta di variante;

- si ritiene condivisibile il richiamo alle disposizioni normative previste dalla L.R. dalla L.R. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" e delle relative Linee guida emanate con D.G.R. n. 760 del 11/05/2009, nonché il richiamo al recupero e riutilizzo degli inerti prescritto peraltro anche dalle N.T.A del PRG all'Art. 93 bis "Recupero e riutilizzo di inerti da attività private diverse dalle demolizioni.

Proposta: l'osservazione della Provincia di Pesaro-Urbino è da **ACCOGLIERE PARZIALMENTE**, inserendo nella scheda tecnica del comparto la realizzazione di una barriera vegetale nonché i richiami alle disposizioni normative della L.R. 14/2008 ed il rispetto dell'art. 93bis sul recupero e riutilizzo degli inerti;

VISTO il parere del 3252/14 Prot. 66142 assunto al P.G. n° 72455 il 23/10/2014, favorevole, espresso dalla Provincia di Pesaro Urbino ai fini della verifica della compatibilità della presente variante con le condizioni geomorfologiche del territorio di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

“...omissis

A conclusione dell'istruttoria questo Servizio ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le seguenti indicazioni e prescrizioni.

- La progettazione esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, rilevando l'eventuale presenza di acque nel sottosuolo, secondo quanto disposto dalle NTC 2008.

- Si dovrà inoltre procedere alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, tese alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (V_{s30}).

- Per le nuove strutture andranno previste fondazioni adeguatamente attestate all'interno di uno strato competente.

- Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente (NTC 2008).

ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

Occorre rilevare che la variante proposta interviene sulla Scheda Tecnica di PRG relativa al Comparto modificandone anche la modalità di attuazione prevista attraverso Piano Urbanistico Attuativo, introducendo l'attuazione delle previsioni mediante Intervento diretto, subordinato ad un progetto planivolumetrico esteso all'intera area del Comparto unitario.

Secondo la vigente normativa, la modifica introdotta potrebbe consentire l'esclusione del progetto planivolumetrico dell'intervento dall'ambito di applicazione di successivi pareri di competenza dello scrivente.

Considerato quanto sopra si ritiene opportuno, per le successive fasi di progettazione della previsione, specificare quanto segue:

- Si ricorda che in base ai “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011”, approvati con DGR n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014) e relative Linee Guida, l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica di cui al Titolo III degli stessi spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.

Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le eventuali

misure compensative ed il loro corretto dimensionamento in base ai criteri contenuti nella predetta D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.

- Qualora non siano possibili canalizzazioni delle acque chiare provenienti dall'area oggetto di trasformazione verso corpi idrici recettori o collettori fognari, l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenate dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni e al livello piezometrico in sito.

- Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando fenomeni d'impaludamento e possibili danni a strutture ed infrastrutture esistenti e future andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle opere drenanti uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene carico.

- Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.

- Nella progettazione e nella costruzione delle condotte fognarie acque bianche e nere dovrà essere garantita l'affidabilità dell'opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo.

- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare l'area d'intervento di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Per evitare accumuli idrici in corrispondenza di eventuali strutture controterra (piani interrati, ecc...) queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi con condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete fognaria o attraverso idonei recettori in grado di riceverle."

VALUTATA la destinazione ed il disegno urbanistico che il PRG vigente prevede per la zona in questione, si ritiene di modificare il PRG vigente approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 al fine di permettere quanto indicato in premessa come mostrato negli elaborati grafici allegati costituenti la presente variante;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

non incide sul dimensionamento globale del PRG, non comporta modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard di cui al D.M. n. 1444 del 1968, per cui la variante può essere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.

contiene le previsioni urbanistiche di dettaglio in scala 1:500 indicanti l'area di massimo ingombro degli edifici, l'altezza massima e le distanze, secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 4 della L.R. 34/92 per cui l'attuazione avverrà mediante permesso di costruire convenzionato previa approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione e dello schema di convenzione;

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera K) *“varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse ... omissis”* delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino P.G. n. 62598 del 15.09.2014 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 19/09/ inviata a mezzo PEC.e acquisita al P.G. n. 63939 del Comune di Fano ;

VERIFICATO che la presente variante in premessa descritta è costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATO N.1 composto da:

- inquadramento aerofotogrammetrico in scala 1:2000;
- inquadramento catastale in scala 1:2000;
- ortofoto in scala 1:2000;
- stralcio del PRG vigente in scala 1:2000;
- stralcio del PRG in variante in scala 1:2000;
- planimetria e sezione di dettaglio;
- scheda tecnica del Comparto Unitario vigente;
- scheda tecnica del Comparto Unitario in variante;

VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 14.04.2015 Verbale n.ro 27, parere favorevole;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., “Legge urbanistica”;

VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;

VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come modificato dall’art. 3 dal n. D.L. 174/2012 e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, derivanti dalla permuta con ERAP e dall’attuazione di previsioni del PRG;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 17.03.2015, favorevole;
responsabile Servizi Finanziari dott.ssa Daniela Mantoni in data 30.03.2015, favorevole;

PRESO ATTO che é stato presentato e assunto al protocollo del Comune n. 1 emendamento, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

EMENDAMENTO n. 1

presentato in data 14.04.2015 ed acquisito al Protocollo in data 15.04.2015 con P.G. N. 86772 dai componenti della Commissione Urbanistica consiglieri Fanesi, Ansuini, Garbatini, Perini e Serra, recante parere di regolarità tecnica favorevole apposto dal Dirigente Settore Urbanistica Dott. Arch. Adriano GIANGOLINI in data 15.04.2015 e parere di regolarità contabile favorevole apposto dal Dirigente Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela MANTONI in data 15.04.2015

"EMENDAMENTO ALLA DELIBERA PROT.46434

1. propone l'emendamento a modificare la controdeduzione del Comune di Fano alla osservazione dell'Ente Provincia di Pesaro e Urbino prot.n.8097 in modo che: "il vincolo V9 - **rimosso. In ogni caso l'ingombro massimo dell'edificio sarà alla distanza minima di 30 m dalla ferrovia**"

**Sono usciti i consiglieri Santorelli, D'Anna e Bacchiocchi
Alla votazione dell'emendamento sono presenti n.21 consiglieri.**

Dopo l'illustrazione fatta dal Consigliere Fanesi, l'emendamento viene posto in votazione, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati sono i seguenti:

PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 21
ASTENUTI N. ==
VOTI FAVOREVOLI N. 20
VOTI CONTRARI N.1 (Delvecchio)

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO n. 1 è ACCOLTO

ESAMINATA l'osservazione della Provincia di Pesaro-Urbino, per le motivazioni riportate nella premessa si CONTRODEDUCE quanto segue:

Proposta: L'osservazione della Provincia di Pesaro-Urbino è da **ACCOGLIERE PARZIALMENTE, tenuto conto che a seguito dell'accoglimento del precedente emendamento, la deduzione risulta integrata, nel primo capoverso, come di seguito riportato :** "Il vincolo V9 - Fascia di rispetto della ferrovia riportato all'art. 89 delle N.T.A. del PRG non è stato indicato negli elaborati della variante in quanto con D.M. n. 430 del 15.12.2011 è stata disposta la dismissione della linea ferroviaria Fano-Urbino, pertanto il vincolo con la relativa fascia di rispetto ferroviario si intende rimosso. **In ogni caso l'ingombro massimo dell'edificio sarà alla distanza minima di 30 m dalla ferrovia**".

Si apre la discussione.

**Durante la discussione dell'osservazione é entrato il consigliere Bacchiocchi
Sono usciti i consiglieri Luzi e Garbatini
Alla votazione dell'osservazione sono presenti n.20 consiglieri**

Dopo l'intervento di alcuni consiglieri, l'osservazione viene posta in votazione, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati sono i seguenti:

PRESENTI 20
VOTANTI 20
FAVOREVOLI 17
CONTRARI 3 (Omiccioli, Ansuini, Ruggeri)
ASTENUTI //

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione della Provincia di Pesaro e Urbino formulata con la comunicazione del 06/02/2015 prot. n. 8097 pervenuta in data 09/02/2014 con P.G. n. 8815 (in copia agli atti al n° 4), così come emendata nella parte deduttiva.

Dopo la votazione dell'osservazione e dell' emendamento il Presidente pone in votazione la delibera in oggetto:

Sono entrati i consiglieri Luzi e Garbatini.

Alla votazione della proposta di deliberazione sono presenti n.22 consiglieri

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 3 (Ansuini, Omiccioli, Ruggeri)

ASTENUTI: //

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 15 c. 5, con previsioni di dettaglio ai sensi dell'art. 15 c. 4 della L.R. 34/1992 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni indicate nel parere 3252/14 Prot. 66142 espresso dalla Provincia di Pesaro Urbino ai fini della verifica della compatibilità della presente variante con le condizioni geomorfologiche del territorio di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. assunto al P.G. al n° 72455 il 23/10/2014, ed in seguito all'accoglimento parziale dell'osservazione della Provincia;

2) DI DARE ATTO che la proposta di Variante è composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE
- ALLEGATO N.1 composto da:
 - inquadramento aerofotogrammetrico in scala 1:2000;
 - inquadramento catastale in scala 1:2000;
 - ortofoto in scala 1:2000;
 - stralcio del PRG vigente in scala 1:2000;
 - stralcio del PRG in variante in scala 1:2000;
 - planimetria e sezione di dettaglio;
 - scheda tecnica del Comparto Unitario vigente;
 - scheda tecnica del Comparto Unitario in variante;

3) DI DARE ATTO che la variante contiene previsioni urbanistiche di dettaglio, così come stabilito dall'art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992, da attuarsi per intervento diretto previa stipula della convenzione urbanistica;

4) DI DARE ATTO che non sussistono i presupposti di cui all'art. 22, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia" (interventi di nuova costruzione subordinati a denuncia di inizio attività);

5) DI DARE ATTO che le previsioni urbanistiche avranno attuazione, ai sensi dell'art.89 delle N.T.A. del vigente P.R.G., mediante permesso di costruire convenzionato, dando mandato al Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica per la stipula della relativa convenzione urbanistica;

6) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, unitamente allo schema di convenzione urbanistica, saranno approvati con Deliberazione di Giunta Comunale;

7) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

8) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera k) "varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse ... omissis" delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche", confermato dalla Provincia Pesaro e Urbino in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 19/09/2014 inviata a mezzo PEC.;

9) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica;

10) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: 3 (Omiccioli, Ansuini, Ruggeri)

ASTENUTI: //

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Minardi Renato Claudio
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **63** del **16/04/2015** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 21/04/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA
